DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1981

che modifica la decisione 80/1298/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti il Bundesland del Tirolo (Austria)

(81/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE [2], in particolare gli articoli 7 e 15,

considerando che agli articoli 6 e 14 della direttiva 72/462/CEE sopra menzionata è stabilito che gli Stati membri non autorizzano le importazioni di suini o di carni suine fresche in provenienza da paesi terzi che non siano risultati indenni da dodici mesi da paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen) e nei quali si sia proceduto, nei precedenti dodici mesi, alla vaccinazione contro la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

considerando che è stato attualmente stabilito che in Austria, nel Bundesland del Tirolo, la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen) è presente soltanto nei distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz, e che in questi distretti è consentita la vaccinazione contro tale malattia;

considerando che la decisione 80/1298/CEE [3], del 23 dicembre 1980, stabilisce le misure di protezione sanitaria di tutto il Bundesland del Tirolo, Austria;

considerando che, ai sensi degli articoli 7 e 15 della direttiva, si prevede che le proibizioni di cui agli articoli 6 e 14 si applichino soltanto a una parte del territorio di un paese terzo;

considerando che, ad eccezione dei distretti summenzionati, il resto dell'Austria è rimasto indenne dalla malattia negli ultimi dodici mesi e che non si è proceduto da dodici mesi a vaccinazione contro detta malattia;

considerando che le autorità veterinarie centrali austriache hanno assicurato che i suini che si siano trovati in qualsiasi modo nei distretti summenzionati o le carni fresche ottenute a partire da detti suini, non saranno esportati verso la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 80/1298/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 1 e sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

Il divieto di cui all'articolo 6, lettere a) e b), della direttiva del Consiglio 72/462/CEE, concernente la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), si applica esclusivamente ai distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz, appartenenti al Bundesland del Tirolo ».

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 2*

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, concernente la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), si applica esclusivamente ai distretti di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbuhel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz appartenenti al Bundesland del Tirolo.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1981.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
[3] GU n. L 377 del 31. 12. 1980, pag. 49.